

Traduzione esterna

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

---

*Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori*

19.4.2007

## **DOCUMENTO DI LAVORO**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate norme tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Alexander Stubb

## Introduzione

Il mercato interno è il pilastro della crescita economica dell'Europa, fondata sulle quattro libertà: libera circolazione di persone, beni, servizi e capitali. Affinché il mercato interno dei beni funzioni pienamente, è fondamentale eliminare gli ostacoli tecnici. Nel settore dei beni esistono due tipi principali di strumenti a tal fine:

(i) il **ravvicinamento delle legislazioni nazionali**, che consente l'eliminazione degli ostacoli tecnici mediante l'armonizzazione delle norme tecniche nazionali. Due dei tre atti normativi inclusi nel pacchetto di misure per il mercato interno dei beni riguardano il settore armonizzato del mercato interno,<sup>1</sup> che copre il 75% degli scambi di merci all'interno dell'UE e rappresenta un valore di 1,5 trilioni di euro.<sup>2</sup>

(ii) il **mutuo riconoscimento**, oggetto del presente documento di lavoro<sup>3</sup>, che riguarda il settore non armonizzato delle merci. Quest'ultimo copre approssimativamente il 25% delle merci prodotte nell'UE e rappresenta un valore di 430 miliardi di euro.<sup>4</sup> Il costo della non applicazione del mutuo riconoscimento è stato stimato in circa 150 miliardi di euro.<sup>5</sup>

## Mutuo riconoscimento

Il principio del mutuo riconoscimento discende dalla giurisprudenza della CGCE, in particolare dalla ben nota causa *Cassis de Dijon* del 20 febbraio 1979.

Il principio si basa su una regola e su un'eccezione:

a) **Regola generale**: uno Stato membro non può, in linea di principio, vietare o limitare la vendita sul suo territorio di beni legalmente prodotti e commercializzati in un altro Stato membro, anche se tali beni sono prodotti secondo specifiche tecniche o quantitative differenti da quelle richieste per i propri beni.

b) **Eccezione**: in assenza di un'armonizzazione comunitaria, gli Stati membri possono allontanarsi dal principio del mutuo riconoscimento e adottare misure che vietino o limitino l'accesso di tali beni al mercato nazionale, sempre che tali misure siano (i) necessarie, (ii) proporzionate e (iii) giustificate da uno dei motivi enunciati nell'articolo 30 del trattato CE o sulla base di altre esigenze imperative di interesse generale. Pertanto, qualora tali requisiti siano soddisfatti, lo Stato membro di destinazione conserva la possibilità di applicare ai prodotti le proprie norme nazionali.

---

<sup>1</sup> COM(2007) 37 e COM(2007) 53

<sup>2</sup> Dati forniti dal commissario Verheugen durante la presentazione del pacchetto di misure per il mercato interno dei beni il 14 febbraio 2007.

<sup>3</sup> COM(2007)36

<sup>4</sup> Secondo rapporto biennale sull'applicazione del principio di riconoscimento reciproco nel mercato interno, COM(2002)419 del 23.7.2002

<sup>5</sup> Relazione del Gruppo ad alto livello presieduto da Wim Kok, novembre 2004

Per il momento non esiste un elenco di prodotti interessati dall'applicazione del mutuo riconoscimento. Tuttavia, il relatore osserva che è possibile individuare due grandi categorie di prodotti:

(1) prodotti per i quali non esiste un'armonizzazione delle legislazioni a livello UE. In questa categoria rientrano biciclette, scale, impalcature, oggetti di metallo prezioso, articoli per l'infanzia, cisterne e container.

(2) prodotti parzialmente armonizzati, come ad esempio i sistemi d'allarme, i cui aspetti climatici, funzionali e di efficienza non sono armonizzati, mentre tutti gli altri aspetti lo sono. In questa categoria rientrano anche i prodotti tessili, le calzature, le tecnologie dell'informazione, alcuni tipi specifici di veicoli a motore, il materiale elettrico e determinati generi alimentari.

In generale, sembra che il riconoscimento reciproco funzioni bene per i prodotti non complessi (come le biciclette, le cisterne e i container), mentre la sua applicazione nel campo dei prodotti tecnicamente complessi o che possono porre problemi per quanto concerne la sicurezza o la salute (come autobus, autocarri, prodotti da costruzione e metalli preziosi) sembra funzionare meno bene.<sup>1</sup>

## **Punti di discussione**

Per avviare il dibattito, il relatore vorrebbe sollevare alcune questioni preliminari che devono essere considerate attentamente. A seconda di come evolverà il dibattito in commissione e del lavoro tecnico svolto dal Consiglio, queste e altre eventuali questioni che emergeranno dalle delibere della commissione potrebbero essere oggetto di emendamenti da parte del relatore.

### **Oggetto e campo di applicazione (capo 1)**

#### **Articolo 1**

L'articolo 1 concerne gli obiettivi della proposta.

Il relatore ritiene che la proposta dovrebbe indicare più chiaramente il suo principale obiettivo, ovvero assicurare la libera circolazione dei beni nel settore non armonizzato. Di fatto, l'applicazione di norme tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro costituisce una deroga a tale libertà.

#### **Articolo 2**

##### **Paragrafo 1**

Il presente paragrafo stabilisce il campo di applicazione della proposta.

---

<sup>1</sup> *Secondo rapporto biennale sull'applicazione del principio di riconoscimento reciproco nel mercato interno, 23.07.2002*

Qualora fossero necessarie delle modifiche ai fini di una maggiore chiarezza giuridica, il relatore potrebbe rivedere il paragrafo 1.

## **Paragrafo 2**

Il paragrafo 2 definisce il concetto di “norma tecnica” sulla base della direttiva 98/34/CE.<sup>1</sup>

Il relatore valuterà se tale definizione necessita di qualche adattamento alla luce delle cause attualmente pendenti dinanzi alla CGCE. Potrebbe inoltre valutare se siano necessarie ulteriori definizioni.

## **Articolo 3**

L'articolo 3 è inteso ad assicurare che il regolamento non sia in contraddizione con la legislazione comunitaria in vigore.

È importante che il regolamento sia in linea con altri strumenti comunitari. Pertanto, il relatore prenderà in considerazione la possibilità di modificare il testo per chiarire il rapporto del presente regolamento con le direttive elencate.

## **Applicazione di una norma tecnica (capo 2)**

### **Articolo 4**

Poiché il mutuo riconoscimento non è automatico, l'articolo 4 definisce la procedura applicabile qualora uno Stato membro intenda rifiutare il mutuo riconoscimento mediante decisione e applicare le norme tecniche nazionali.

Il relatore valuterà se sia necessario chiarire la procedura relativa al raggiungimento della decisione di rifiuto del mutuo riconoscimento. Tale decisione si dovrebbe basare su una valutazione della conformità del prodotto con le norme tecniche degli Stati membri nei quali è stato inizialmente commercializzato (per verificare, in primo luogo, che il prodotto sia stato commercializzato *legalmente*). Ai fini della decisione si dovrebbe anche svolgere un'adeguata verifica dei livelli di protezione (ovvero raffrontare il livello di protezione offerto dalle norme nazionali del paese in cui il prodotto è commercializzato con il livello di protezione richiesto dallo Stato membro di destinazione).

I chiarimenti non comporterebbero un onere amministrativo aggiuntivo poiché interesserebbero unicamente le autorità che non applicano ancora correttamente il mutuo riconoscimento.

Il relatore prenderà in considerazione anche la possibilità di specificare il termine per la notifica delle decisioni.

---

<sup>1</sup> Direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

Infine, per conferire maggiore coerenza al capo 2, il relatore giudica opportuno allineare il testo dell'articolo 5 al contenuto dell'articolo 4 ed inglobare l'attuale testo dell'articolo 6 nell'articolo 4.

### **Punti di contatto prodotti (capo 3)**

#### **Articoli 7 e 8**

Gli articoli 7 e 8 sono intesi a evitare l'incertezza giuridica, favorire la cooperazione amministrativa e facilitare il dialogo tra le parti.

Il relatore vorrebbe garantire che i punti di contatto prodotti fungessero da ufficio d'informazione e assistenza per l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento.

Egli ritiene che l'accesso alle informazioni relative alle norme tecniche nazionali sia fondamentale per gli operatori economici, che spesso hanno difficoltà a capire se le proprie norme tecniche sono simili a quelle dello Stato membro di destinazione. I punti di contatto potrebbero quindi fornire le informazioni necessarie relative all'applicazione del regolamento in oggetto e all'operazione di mutuo riconoscimento.

Inoltre, il relatore ritiene che i punti di contatto potrebbero svolgere una funzione importante ai fini del potenziamento dei meccanismi di soluzione dei problemi non giudiziari.

### **Disposizioni finali (capo 4)**

#### **Articolo 10**

Ai sensi dell'articolo 10 gli Stati membri *“trasmettono alla Commissione ove questa la richieda, una relazione approfondita sull'attuazione del presente regolamento, comprese informazioni dettagliate circa eventuali comunicazioni scritte o decisioni inviate a norma dell'articolo 4...”*.

Il relatore ritiene che l'espressione “ove questa la richieda” determini una situazione di incertezza giuridica per gli Stati membri, poiché non è chiaro in quali circostanze essi debbano assolvere al proprio obbligo di trasmettere la relazione. Pertanto, il relatore valuterà la possibilità di introdurre un termine specifico per la trasmissione di tali relazioni alla Commissione (per esempio una volta l'anno).

Contrariamente alla procedura prevista dalla decisione n. 3052/95/CE, l'articolo 10 non contempla una valutazione immediata, da parte della Commissione, delle decisioni adottate dagli Stati membri in deroga al mutuo riconoscimento. Al fine di valutare la corretta applicazione del riconoscimento reciproco, il relatore ritiene che la Commissione dovrebbe esaminare le decisioni incluse nelle relazioni (annuali) e valutare le giustificazioni fornite. Inoltre, la Commissione potrebbe riferire al Parlamento e al Consiglio in merito all'applicazione del regolamento in oggetto, fornendo anche informazioni circa le proprie

valutazioni, ogni tre anni a partire dalla sua entrata in vigore.

### **Articolo 13**

L'articolo 13 riguarda l'entrata in vigore del regolamento. Secondo il relatore, è necessario introdurre anche un termine specifico per l'applicazione delle disposizioni concernenti i punti di contatto prodotti al fine di concedere agli Stati membri un lasso di tempo sufficiente per istituirli (per esempio un termine di sei mesi a partire dall'entrata in vigore del regolamento).

### **Altre questioni**

Il relatore prenderà in considerazione la possibilità di inserire nel regolamento una disposizione specifica relativa alla creazione di un sito web, che dovrebbe contenere un elenco di prodotti ai quali si applica il mutuo riconoscimento. Secondo il relatore, sarebbe inoltre opportuno che il sito web pubblicasse, per esempio, l'elenco dei punti di contatto prodotti e statistiche relative al numero di casi nei quali il mutuo riconoscimento è applicato, invocato o rifiutato sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 10.